

Il nesso causale e il danno estetico

The causal link and aesthetic damage

Giuseppe Corsi^{1,2}

¹Mediatore, ADR Media, Firenze; ²Mediatore, Rimedia S.r.l., Pisa, Italy

Abstract

L'articolo esamina il ruolo del nesso causale nella responsabilità sanitaria per danno estetico, dimostrando come il risarcimento non possa fondarsi sulla mera insoddisfazione del paziente, ma richieda la prova del danno, della colpa professionale e del rapporto causale tra condotta ed evento. Attraverso l'analisi dell'evoluzione della giurisprudenza, della legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco), dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 28120/2025 e della sentenza del Tribunale di Salerno n. 6134/2024, emerge un orientamento che esclude ogni automatismo risarcitorio e riafferma la centralità della consulenza tecnica e dell'accertamento causale. Il contributo evidenzia come il diritto tuteli la correttezza del processo decisionale e dell'attività sanitaria, non il semplice mancato raggiungimento del risultato estetico atteso.

This article examines the role of causation in medical liability for aesthetic damage, arguing that compensation cannot be based solely on a patient's dissatisfaction with the outcome of cosmetic treatment. Instead, recovery requires proof of three cumulative elements: actual damage, professional negligence, and a causal link between the healthcare provider's conduct and the alleged injury. By analysing the evolution of Italian case law, the framework introduced by Law No. 24/2017 (the Gelli-Bianco Act), the Italian Supreme Court's Order No. 28120/2025, and the judgment of the Court of Salerno No. 6134/2024, the paper shows a clear judicial trend rejecting any presumption of liability based on an unfavourable aesthetic result. Particular attention is devoted to the evidentiary function of expert medical testimony and to the distinction between subjective disappointment and legally compensable harm. The study concludes that Italian medical liability is centred on the lawfulness of the clinical decision-making process and compliance with professional standards, rather than on guaranteeing a specific aesthetic outcome, thereby reaffirming causation as the indispensable cornerstone of civil liability.

Key words: medical responsibility; causal link; Gelli Bianco Law; Tribunale Salerno 6134/2024.

Correspondence to: Giuseppe Corsi, Mediatore, ADR Center, Firenze, Italy.
E-mail: giuseppe.corsi.fi@gmail.com

Punto di partenza: quando il risarcimento viene riconosciuto

La giurisprudenza di legittimità ha conosciuto un dibattito per cui, in materia di chirurgia estetica, il baricentro della responsabilità si spostava dal gesto tecnico alla sfera decisionale del paziente. Emblematica, in tal senso, è Cass. Civ., se. III, 20 aprile 2017, n. 9965, nella quale la suprema corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento pur in assenza di un errore tecnico, fondando la responsabilità sulla violazione dell'obbligo di informazione. In quella pronuncia, tuttavia, il risarcimento non discendeva dalla mera insoddisfazione per l'esito estetico, bensì dalla prova che il paziente non era stato posto nella condizione di comprendere i limiti realistici del risultato e che, se adeguatamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento. Il danno riconosciuto era, prima ancora che estetico, danno da

lesione dell'autodeterminazione, con un preciso ancoraggio causale tra omissione informativa e scelta terapeutica. Questo è il punto di partenza necessario: quando il risarcimento c'è, c'è sempre un fatto qualificato che lo giustifica, non un automatismo emotivo.

Precedenti storici

Possiamo partire dalla sentenza del 2 giugno 1984, n. 3344, della Corte di Cassazione che evidenzia le differenze tra il danno alla vita di relazione ed il danno morale: "il danno morale, consistente nell'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del leso determinato dall'offesa ricevuta, non può identificarsi nel danno alla vita di relazione che, configurandosi nell'impossibilità o anche nella difficoltà, per chi ha subito menomazioni fisiche, di reinserirsi nei rapporti sociali oppure di mantenerli ad un livello

normale, si da annullare o diminuire, secondo i casi, le possibilità di collocamento e sistemazione del danneggiato, integra invece un'ipotesi di danno patrimoniale al pari del danno alla capacità lavorativa, pur differenziandosi da questo, con conseguente separata risarcibilità".

Più di recente, la Cassazione (Cass. n. 6023/01) stabilisce che: "Il danno alla vita di relazione, che si concretizza nella impossibilità o nella difficoltà, per chi abbia subito menomazioni fisiche, di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale, è una componente del danno biologico e non di quello patrimoniale".

Anche la giurisprudenza di merito, seguendo la strada tracciata dal Supremo Giudice, ha avuto modo di pronunciarsi in materia di danno alla vita di relazione.

Paradigmatica risulta una sentenza emessa dal Tribunale di Monza (Trib. Monza, 15.02.1988): "In tema di risarcimento del danno alla salute sussiste un danno alla vita di relazione in caso di diminuzione della capacità di acquisire determinate posizioni sociali ed incidente sia nell'ambito delle relazioni umane sia nell'attività lavorativa".

Si confronti poi la sentenza della Corte di Cassazione del 13.11.1989, n. 5197: "il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno patrimoniale e concreta non una generica menomazione, bensì un nocimento che tocca aspetti specifici della personalità umana, variabili a seconda dell'età, del sesso. Dell'attività esercitata e delle condizioni ambientali in cui la vittima vive ed opera. Conseguentemente, nel procedere alla sua liquidazione, il giudice del merito è tenuto ad indicare le ragioni idonee a suffragare il convincimento raggiunto, specie se detti elementi siano stati oggetto, nel corso del giudizio, di specifiche deduzioni". Di più, Corte di Cassazione del 02.06.1984, n. 3344: "il danno alla vita di relazione integra invece un'ipotesi di danno patrimoniale al pari del danno alla capacità lavorativa, pur differenziandosi da questo, con conseguente separata risarcibilità".

Gli anni novanta registrano, tuttavia, un diverso orientamento da parte del Supremo Collegio, anche in considerazione del giusto rilievo da attribuire al bene "salute" (art. 32 Cost.) e all'incommensurabilità del valore della persona, a prescindere dalla capacità di produrre reddito o dalle spese sostenute in conseguenza dell'illecito.

Si veda la sentenza n. 2761 del 03.04.1990 della Corte di Cassazione: "Il c.d. danno alla vita di relazione non costituisce un aspetto del danno alla persona suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, bensì uno dei fattori di cui il giudice deve tener conto per accertare in concreto la misura di tale danno, che va inteso come menomazione arrecata all'integrità psicofisica della persona in sé per sé considerata, e perciò come menomazione incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica".

Nello stesso senso la sentenza della Corte di Cassazione del 16.04.1996, n. 3565: "il danno biologico quale lesione del diritto alla salute quale fondamentale diritto alla persona umana, ha un contenuto che può essere solo personale, ovvero anche interpersonale: in quest'ultimo caso, prende il nome di danno alla vita di relazione. Quest'ultimo pertanto coincide necessariamente col danno biologico, mediante una personalizzazione qualitativa o quantitativa dei parametri adottati per la liquidazione".

Il confronto con Cassazione 2025: il ridimensionamento dell'automatismo

È su questo terreno che si colloca Cass. III, ordinanza n. 28120/25. La Corte afferma, con chiarezza, che l'insoddisfazione soggettiva per l'esito dell'intervento non può essere confusa con il danno giuridicamente rilevante ove: l'intervento sia stato tecnicamente corretto, il consenso informato sia risultato adeguato e manchi la prova che una diversa informazione avrebbe condotto a una diversa decisione. Qui la Cassazione compie un'operazione tipicamente abduttiva: osserva i contenziosi fondati sul "non mi piace il risultato" ed individua la spiegazione più plausibile, ovvero l'indebita trasformazione dell'obbligazione di mezzi in un'obbligazione di risultato mascherata. Da qui la necessità di ricondurre la responsabilità entro il perimetro della colpa e del nesso causale.

Il caso di Salerno come conferma empirica (Trib. Salerno 6134/24)

La sentenza in esame assume valore paradigmatico. Il paziente lamenta un danno estetico e neurologico; il giudizio non si arresta alla narrazione soggettiva ma passa attraverso il vaglio della Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU), che esclude: l'esistenza di un danno estetico oggettivamente apprezzabile; la sussistenza di un errore tecnico; soprattutto, qualsiasi nesso causale tra l'intervento e i disturbi lamentati. Il tribunale, coerentemente, respinge la domanda. Tale decisione non avviene in senso restrittivo, bensì è logicamente necessaria. Senza danno oggettivo e senza causalità, la responsabilità diventerebbe un atto di compassione giudiziaria, non di diritto. Paradigmatica e didascalica risulta al riguardo la CTU: "Dalla CTU, svolta secondo criteri medico-legali condivisi, non emerge alcuna alterazione anatomica o morfologica dei lineamenti idonea a integrare un danno estetico oggettivamente apprezzabile. In particolare, la CTU ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra l'intervento odontoiatrico eseguito e la lamentata lesione del nervo facciale, evidenziando come la sede anatomica dell'intervento risulti incompatibile con il decorso del nervo indicato dall'attore. Né risultano accertati profili di imperizia, negligenza o imprudenza nell'esecuzione della prestazione sanitaria, essendo l'intervento conforme alle buone pratiche cliniche e correttamente eseguito. Deve pertanto escludersi che la mera percezione soggettiva di un peggioramento estetico, non corroborata da riscontri clinici obiettivi, possa fondare una responsabilità risarcitoria in capo al sanitario. In assenza di prova del danno, della colpa professionale e del nesso causale, la domanda attorea va rigettata."

La cornice sistemica: la legge Gelli-Bianco

La legge n. 24/17 ci fornisce la chiave di lettura normativa. La responsabilità sanitaria: è fondata sulla colpa; va valutata alla luce delle linee guida e delle buone pratiche; richiede un accertamento rigoroso del nesso causale, affidato in via centrale alla consulenza tecnica. In questo assetto, il consenso informato resta essenziale, ma non assorbe né sostituisce il giudizio causale. La dottrina più avvertita ha sottolineato come la Gelli-Bianco abbia chiuso l'equazione "esito negativo e responsabilità, riaffermando che il processo sanitario non è un giudizio sul risultato ma sulla condotta professionalmente esigibile.

Giurisprudenza conforme

Pronunce precedenti e successive - Cass 1655/18, Cass 28985/19 *etc.* - convergono sul medesimo principio: senza prova del danno, senza prova della colpa, senza prova del nesso causale, la domanda va respinta, anche quando l'intervento non ha prodotto il risultato desiderato.

Conclusioni

Il diritto non tutela l'aspettativa estetica in quanto tale, ma la correttezza del processo decisionale e tecnico che conduce all'intervento. Quando quel processo è viziato, il risarcimento allora è dovuto. Quando è corretto, il giudice non può trasformare il processo in un referendum sul risultato.

Received: 20 April 2026; Accepted: 9 June 2026.

Conflict of interest: the author declares no potential conflict of interest.

Funding: none.

Ethics approval and consent to participate: not applicable.

Informed consent: not applicable.

Availability of data and materials: all data generated or analyzed during this study are included in this published article.

Publisher's note: all claims expressed in this article are solely those of the authors and do not necessarily represent those of their affiliated organizations, or those of the publisher; the editors and the reviewers. Any product that may be evaluated in this article or claim that may be made by its manufacturer is not guaranteed or endorsed by the publisher.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).